

DISCIPLINARE IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
ESTERNA

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI

Articolo 1
Finalità

1. Il presente disciplinare, in coerenza con quanto previsto all'articolo 7, commi 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Testo Unico in materia di rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni) e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, definisce i presupposti e le modalità per il legittimo affidamento da parte della Regione Marche di incarichi di collaborazione esterna, con contratti di lavoro autonomo, a persone fisiche esterne all'amministrazione.

2. L'affidamento di incarichi di collaborazione esterna effettuato in violazione delle previsioni normative e delle disposizioni di questo disciplinare comporta la nullità dei relativi contratti e configura responsabilità disciplinare e dirigenziale per i dirigenti che adottano gli atti del relativo procedimento, oltre che determinare a loro carico una responsabilità amministrativa-contabile.

Articolo 2
Ambito oggettivo di applicazione

1. La Regione Marche può affidare lo svolgimento di attività, a contenuto intellettuale e da svolgersi personalmente, a persone fisiche esterne all'amministrazione regionale mediante la stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, di cui agli artt. dal 2222 al 2230 del c.c., riconducibile, più precisamente, ai contratti di prestazione d'opera intellettuale.

2. Rientrano nell'ambito del campo di applicazione del presente disciplinare:

- a) gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 30 luglio 2021 n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);
- b) gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2022 e cioè gli incarichi conferiti a soggetti in quiescenza per gli interventi del PNRR nonché per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali;
- c) gli incarichi conferiti a personale in quiescenza da oltre tre mesi (cfr. DGR 55/2020), nonché gli incarichi conferiti a titolo gratuito.

3. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente disciplinare, nelle parti compatibili con la legge regionale istitutiva, gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 30 luglio 2021 n. 18 e cioè la nomina dei componenti del Comitato Tecnico per la legislazione.

4. I contratti di prestazione d'opera intellettuale disciplinati dal presente provvedimento possono appartenere alle seguenti tipologie:

a) prestazioni d'opera intellettuale di natura professionale: si definiscono tali gli incarichi affidati a soggetti che svolgono in via abituale attività di lavoro professionale finalizzati a una prestazione, o al raggiungimento di un risultato, che può esaurirsi anche in una sola azione, senza alcun coordinamento da parte del committente. All'interno del contratto d'opera intellettuale vi sono le professioni intellettuali (cc.dd. "regolamentate"), di cui all'articolo 2229 c.c., il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in Albi e/o Elenchi, e le professioni non regolamentate, di cui alla L. n. 4 del 14 gennaio 2013 recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", per l'esercizio delle quali tale iscrizione non è richiesta;

b) prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale: si definiscono tali gli incarichi affidati a soggetti che svolgono in via non abituale attività di lavoro autonomo, finalizzati ad una prestazione, o al raggiungimento di un risultato, che si esaurisce in una sola azione o prestazione senza alcun coordinamento da parte del committente.

5. I contratti di lavoro autonomo, sotto il profilo del contenuto, possono avere ad oggetto:

- attività di studio, ossia di analisi su un problema di interesse della Regione, che si concludono con la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

- attività di ricerca, ossia di approfondimento su determinate materie e offerta delle relative soluzioni; sono caratterizzate dalla preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;

- attività di consulenza che prevedono l'acquisizione di pareri o valutazioni tecniche ad esperti o prestazioni particolari non riconducibili ad attività ordinarie o continuative.

6. Non è possibile ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per esigenze proprie al funzionamento ordinario delle strutture organizzative dell'Ente, pena una responsabilità amministrativa del dirigente che ha conferito l'incarico. Restano in ogni caso escluse le collaborazioni coordinate e continuative tenuto conto di quanto previsto dal comma 5-bis, dell'articolo 7, D.lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, comminando contestualmente la nullità di tali contratti e la responsabilità erariale - e, se del caso, dirigenziale - del funzionario stipulante.

Articolo 3

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento costituiscono linee di indirizzo anche per gli Enti dipendenti della regione.

2. Gli atti per i quali il presente disciplinare prevede la competenza della Giunta regionale sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano.

3. L'Assemblea legislativa - Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, può uniformarsi alle presenti disposizioni nonché alle linee guida in materia di incarichi di collaborazione esterna (Allegato A) al fine di garantire uniformità e intellegibilità dei dati, anche in ragione della verifica degli adempimenti in materia in capo alla regione Marche, da parte di soggetti esterni che svolgono attività istituzionale di controllo.

Articolo 4 Presupposti generali di legittimità

1. Costituiscono presupposti essenziali per l'avvio di rapporti di lavoro autonomo, di qualsiasi tipologia, ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del D.lgs. n. 165 del 2001:

a) la corrispondenza dell'oggetto della prestazione richiesta con le competenze attribuite dall'ordinamento alla Regione Marche, nonché con obiettivi/progetti/programmi specifici e determinati di quest'ultima;

b) l'accertamento, attraverso l'espletamento della procedura prevista all'articolo 5, dell'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno dell'Amministrazione regionale la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;

c) la temporaneità dell'esigenza;

d) la necessità di acquisire una prestazione professionale altamente qualificata, comprovata dal possesso di uno dei seguenti diplomi, coerente con l'oggetto della prestazione:

1) laurea magistrale;

2) laurea del precedente ordinamento universitario;

3) laurea triennale e successivo master universitario specialistico o corsi di specializzazione conseguiti mediante percorsi didattici universitari completi.

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dall'ordinamento vigente in materia.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando l'esigenza di acquisire prestazioni altamente qualificate e una maturata esperienza professionale nel settore, nei casi individuati dall'articolo 7, comma 6, penultimo cpv., del D.lgs. n. 165/2001 e sue eventuali integrazioni e modifiche.

Articolo 5 Accertamento preliminare

1. Ai fini dell'affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, da svolgere mediante contratti di lavoro autonomo, l'amministrazione accerta, in via preliminare, la presenza

all'interno di risorse umane disponibili che risultino in possesso delle competenze e dei requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico.

2. Il responsabile della struttura interessata al conferimento dell'incarico (Segretario generale, Direttore di Dipartimento, Dirigenti di direzione o dirigente di settore) richiede alla struttura competente in materia di personale della Giunta regionale, di avviare la procedura di accertamento tramite la compilazione della Scheda di cui all'articolo 8, indicando, in particolare:

a) l'oggetto, le modalità di svolgimento e la durata dell'attività;

b) il titolo di studio richiesto ed eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi;

c) i titoli di specializzazione, particolari competenze professionali od esperienze necessarie per lo svolgimento della prestazione.

3. La struttura competente in materia di personale, inoltra la scheda di cui al comma 2 a tutti i direttori di Dipartimento e al Segretario generale affinché verifichino se all'interno delle strutture rispettivamente del Dipartimento e della Segreteria generale, in relazione ai propri ambiti di competenza, vi sono ambiti di intervento riconducibili o rientranti nell'oggetto della prestazione richiesta. Entro il termine di 10 giorni dall'inoltro della scheda, ridotto della metà in caso di urgenza dichiarata dal responsabile di cui al comma 2 nell'ambito della scheda pure prevista nello stesso comma, il Segretario generale e ciascun Direttore di Dipartimento devono indicare se e quali risorse sono state individuate sulla base del profilo professionale ricercato, verificando la compatibilità organizzativa della prestazione rispetto ai compiti ordinari del dipendente eventualmente individuato e l'insussistenza di potenziali conflitti di interesse.

4. In caso di riscontro negativo, da comunicare entro il termine prefissato, il direttore di Dipartimento e il Segretario generale devono attestare l'assenza della professionalità richiesta o, se presente nella struttura, motivare l'indisponibilità oggettiva del dipendente individuato allo svolgimento dell'attività in un tempo ragionevole (ad es. sulla base dei compiti d'ufficio o dell'effettivo carico di lavoro). Nel caso in cui il Segretario generale o i Direttori di dipartimenti non diano riscontro entro i termini prestabiliti, l'esito dell'accertamento viene considerato negativo.

5. Nel caso l'accertamento abbia esito positivo, il dipendente svolgerà la prestazione in orario di servizio e senza remunerazione. In caso di esito negativo, si procederà all'espletamento della procedura comparativa pubblica da parte della struttura richiedente ai sensi di quanto previsto nel TITOLO II.

6. La struttura competente in materia di personale comunica alla struttura richiedente l'esito complessivo dell'accertamento effettuato ai sensi del presente articolo, per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 6 Incompatibilità

1. Non possono essere conferiti incarichi a persone che sono dipendenti a tempo indeterminato della Regione Marche o che hanno con essa un rapporto di servizio a

qualunque titolo, sia lavorativo che onorario, tale da far ritenere che sussista un inserimento nella struttura organizzativa della Regione.

2. È vietato, di norma, il cumulo di più incarichi professionali in capo al medesimo soggetto, nel medesimo periodo di tempo, con la stessa amministrazione. Il conferimento, in via eccezionale di un secondo incarico è ammesso, purché ne sia data ampia e circostanziata motivazione nel provvedimento.

3. Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni possono essere conferiti incarichi solo previo rilascio di nulla osta da parte dell'Amministrazione di appartenenza, nel rispetto della disciplina interna dell'ente in attuazione all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/01, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

4. È vietato il conferimento di incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito dalla legge n. 135 del 7/8/2012 e secondo la disciplina vigente in materia adottata dalla regione Marche, fermo restando che, laddove per le diverse fattispecie è prevista una procedura comparativa, si deve far riferimento alle modalità fissate dal presente provvedimento e, in particolare, all'articolo 5 nonché alle disposizioni recate dal Titolo II.

5. Sono esclusi dal divieto del comma 4 gli incarichi di cui alla lettera b) del comma 2, dell'articolo 2, del presente provvedimento.

Articolo 7

Programmazione degli incarichi professionali

1. Entro, di norma, il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del Segretario Generale e sentito, ai sensi di quanto disposto dal comma 5, dell'articolo 20 della l.r. n. 18 del 2021, il Comitato di coordinamento, la Giunta regionale approva un documento di previsione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali da parte della Segreteria generale e dei Dipartimenti, in coerenza con i programmi della Regione ed in connessione con gli obiettivi e le risorse assegnate, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera f) della l.r. n. 18 del 2021.

2. Il documento di cui al comma 1 può essere aggiornato a seguito dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale ovvero in caso di esigenze sopravvenute che ne rendano necessario un adeguamento.

3. Il documento dei fabbisogni di massima ed i relativi aggiornamenti devono contenere per ciascun incarico:

a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le motivazioni;

b) la tipologia (studio/ricerca/consulenza);

c) la quantificazione delle risorse finanziarie (importo massimo lordo) ed il capitolo nell'ambito delle missioni e dei programmi del bilancio gestionale al quale imputare la spesa.

4. Il documento può programmare un fabbisogno complessivo di massima per incarichi di prestazioni professionali di natura occasionale.

TITOLO II

PROCEDURE DI SCELTA DEI COLLABORATORI ESTERNI

Articolo 8

Individuazione del soggetto

1. Nel rispetto della programmazione annuale degli incarichi, attraverso la compilazione e trasmissione del modulo CohesionWork “Ricognizione Consulenti esterni” (cod. RICCE) viene espletata la verifica preliminare interna di cui all’articolo 5 e avviata la procedura per il conferimento di un incarico professionale di collaborazione esterna.

2. Le strutture richiedenti attestano nella richiesta la sussistenza dei presupposti generali di legittimità indicati dall'articolo 4, con riferimenti ai seguenti aspetti:

- la rispondenza dell’incarico con l’obiettivo/motivazione indicato nell’atto di programmazione dei fabbisogni;

- l’effettiva esigenza straordinaria che rende necessaria l’acquisizione della collaborazione;

- la natura di alta qualificazione della professionalità richiesta e l'esito negativo della verifica interna di tale figura tra il personale in servizio con rapporto a tempo indeterminato, nonché l'impossibilità di acquisirla utilizzando le ordinarie modalità di reclutamento di personale a tempo determinato;

- la congruenza tra compiti affidati ed entità del compenso proposto, nel rispetto dei vincoli finanziari di programmazione e dei prezzi di mercato.

3. Relativamente al compenso, la struttura deve stabilirlo in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

Articolo 9

Avviso pubblico

1. In caso di accertata assenza di strutture organizzative e umane interne comunicata dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di personale, la struttura che intende conferire l’incarico dispone la pubblicazione di un avviso di avvio di procedura comparativa di selezione (Allegato B1), utilizzando gli elementi descritti nel modulo CohesionWork di ricognizione già compilato e trasmesso.

2. L’avviso invita i soggetti interessati a presentare la propria candidatura per l’incarico professionale con allegato il curriculum vitae e, a tal fine, precisa, in particolare:

- a) la tipologia di incarico e dell'oggetto del medesimo, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa della Regione;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) la durata dell'incarico;
- d) le modalità di realizzazione/espletamento dell'incarico;
- e) il compenso minimo/massimo proposto per la prestazione, con tutte le informazioni correlate (quali modo e periodicità del pagamento);
- f) la struttura organizzativa di riferimento e il nominativo del responsabile del procedimento.

4. Nel medesimo avviso è individuato anche il termine per la presentazione della candidatura e del curriculum. L'avviso deve inoltre precisare il termine di conclusione del procedimento.

5. L'avviso deve indicare il soggetto che effettuerà la valutazione comparativa secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10. L'avviso deve inoltre contenere i criteri attraverso i quali avviene la comparazione di candidature/curricula.

6. Per ogni avviso va predisposto inoltre un modulo per la presentazione della candidatura e del curriculum. In ogni caso, ai fini dell'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, anche penale:

- a) il godimento dei diritti civili e politici;
- b) l'assenza di condanne penali definitive per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale;
- c) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso la pubblica amministrazione e di non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001;
- d) di aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio. Tale ultima dichiarazione non va prevista laddove è possibile conferire incarichi a soggetti in quiescenza;
- e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e se cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea, di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
- f) di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta (tranne che non si rientri nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, tassativamente previsti in legge in cui è possibile prescindere da tale requisito).
- g) non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con le attività della Giunta regionale;

7. L'avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della regione Marche, al link <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici> e sul Bollettino Ufficiale della regione Marche; il termine di scadenza per la presentazione della candidatura non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. In relazione alla natura della professionalità richiesta, è possibile disporre la diffusione dell'avviso e la pubblicazione anche attraverso altri canali supplementari opportunamente individuati.

Articolo 10

Procedura comparativa di individuazione del collaboratore esterno

1. La scelta del collaboratore esterno avviene tramite valutazione comparata delle candidature e dei curricula pervenuti mediante attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio motivato, assegnato sulla base di criteri generali indicati, con i relativi punteggi massimi, nei singoli avvisi, quali, ad esempio:

a) qualificazione culturale e professionale;

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore;

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;

d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso massimo proposto;

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico (es.: grado di conoscenza delle principali normative di settore; conoscenza di applicativi informatici impiegati presso l'Ente; conoscenza dei principi di contabilità, organizzazione dell'Ente, competenze relazionali).

2. Ai fini della valutazione comparativa è possibile definire in alternativa tra loro le seguenti procedure:

a) Il dirigente responsabile della struttura direttamente interessata, in relazione alle proprie competenze, individua direttamente nell'avviso la commissione di selezione composta dallo stesso, che la presiede, e da due funzionari esperti negli ambiti oggetto dell'incarico. Uno dei membri della commissione svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante. La commissione procede all'esame di candidature e curricula.

b) Il dirigente responsabile della struttura direttamente interessata, in relazione alle proprie competenze, assistito da un proprio collaboratore che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, procede all'esame di candidature e curricula.

3. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 non dà diritto ad alcun compenso specifico.

4. L'esame delle candidature e dei curricula pervenuti è effettuata attribuendo un punteggio motivato sulla base dei criteri previsti nel relativo avviso. Si prescinde dalla motivazione del punteggio qualora l'elevato numero dei partecipanti alla procedura renda tale valutazione eccessivamente onerosa. Delle operazioni di cui sopra deve essere redatto verbale.

5. Coloro che si sono collocati, al termine della comparazione di candidature/curricula, nei primi sei posti utili, compresi quelli collocatisi ex aequo, possono essere chiamati a un

colloquio, se previsto nell'avviso pubblico. Il colloquio deve essere verbalizzato. Al termine dello stesso colloquio, con un giudizio motivato in base a criteri specifici predeterminati nell'avviso, il dirigente interessato individua il collaboratore esterno cui affidare l'incarico. Nell'ipotesi di candidati classificatisi in graduatoria a parità di punteggio, il titolo di preferenza è dato dalla minore età anagrafica.

6. Dell'esito della procedura deve essere data pubblicità attraverso il sito istituzionale dell'Ente, al link <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici>.

7. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, è possibile utilizzare la medesima graduatoria per il conferimento di un nuovo incarico.

8. La medesima graduatoria può altresì essere utilizzata, mediante scorrimento, entro un anno dalla pubblicazione, per il conferimento di altri incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità.

Articolo 11

Disposizioni particolari per gli incarichi di cui agli artt. 25 e 26 della l.r. 18/2021

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 18 del 2021, per lo svolgimento dei propri compiti in ordine alla programmazione, può affidare attività di studio, ricerca e consulenza a docenti universitari, professionisti ed altri esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza. Può inoltre avvalersi della collaborazione a titolo consultivo di comitati o gruppi di lavoro da essa costituiti e composti da dipendenti regionali e da esperti di particolare qualificazione estranei all'amministrazione regionale.

2. Per espressa previsione normativa l'affidamento degli incarichi di cui al comma 1, ivi compresi quelli nell'ambito di comitati o gruppi di lavoro, a soggetti estranei all'amministrazione, avviene nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni recate dall'articolo 7, commi 6, 6 bis e 6 quater del D.lgs. n. 165 del 2001.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, con riferimento allo svolgimento dei compiti in ordine alla programmazione, gli adempimenti di cui al Titolo II e al Titolo III, spettano ai dirigenti competenti per materia. Nel caso in cui l'ambito riguardi materie nelle responsabilità di più dirigenti di Settore, gli adempimenti spettano al dirigente di Direzione cui le strutture afferiscono; competono invece al Direttore di Dipartimento nel caso in cui le materie risultino afferenti a più Direzioni dello stesso Dipartimento. Competono infine al Segretario generale quando gli ambiti risultano trasversali a più Dipartimenti.

L'incarico è conferito dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Direttore di Dipartimento competente o del Segretario generale che contiene altresì il parere dello stesso in relazione alla legittimità e alla regolarità tecnica.

4. Ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 18 del 2021 è istituito il Comitato tecnico-consultivo per la legislazione, composto da non più di cinque esperti estranei all'amministrazione regionale, scelti tra specialisti qualificati in discipline giuridiche di interesse regionale, per coadiuvare il Presidente e la Giunta regionale nella elaborazione delle iniziative legislative e regolamentari di competenza e nell'esame e nella valutazione delle questioni di rilievo istituzionale, nonché nell'analisi tecnico normativa degli atti normativi proposti.

5. In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 18 del 2021 la nomina dei componenti del Comitato Tecnico per la legislazione avviene con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 della stessa legge regionale e in particolare i provvedimenti di incarico devono contenere l'indicazione dello specifico oggetto della prestazione, delle modalità di espletamento, del termine, dell'ammontare del compenso previsto, delle modalità di verifica dei risultati, nonché delle strutture di riferimento e devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui inerisce l'incarico.

6. Ai fini di quanto previsto al comma 5, non trovano applicazione gli articoli 5, 7 e 8 del presente disciplinare. Le altre disposizioni di cui ai Titoli II e III trovano applicazione nelle parti compatibili con l'articolo 26 della l.r. 18/2021 e spettano alla Segreteria generale e al Segretario generale, gli adempimenti rispettivamente riferiti alla struttura che intende conferire l'incarico e al dirigente responsabile della struttura direttamente interessata. L'incarico è conferito dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Segretario generale che contiene altresì il parere dello stesso in relazione alla legittimità e alla regolarità tecnica.

Articolo 12 Esclusioni

1. Sono esclusi dagli obblighi di scelta mediante procedura di comparazione:

a) per la natura fiduciaria dell'incarico:

- l'affidamento dell'incarico di "medico competente" ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.lgs. n. 81/2008;
- l'affidamento dell'incarico di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (artt. 31 e 32 D.lgs. n. 81/2008);

b) per ragioni eccezionali, di seguito tassativamente individuate:

- in situazioni di eccezionale straordinarietà ed assoluta urgenza determinata da imprevedibile necessità, non conseguente ad un'inerzia dell'amministrazione, della consulenza, in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale che non consentano di attendere l'utile esperimento della procedura comparativa ordinaria; il provvedimento di conferimento dell'incarico professionale deve essere motivato in modo articolato;

- allorché si sia proceduto infruttuosamente ad una pubblicizzazione che è andata deserta, fermo restando che i requisiti richiesti devono rimanere inalterati.

2. Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione del presente disciplinare le nomine che vengono effettuate per l'espletamento di funzioni pubbliche (articolo 50 lett. f), D.P.R. n. 917/1986), quali, a titolo esemplificativo:

- nomine di componenti di commissioni di gara;
- nomine in commissioni di concorso o comitati tecnico-scientifici, previsti da leggi o regolamenti, compresi incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e organi di valutazione (articolo 7, del D.lgs. n. 165/2001).

3. Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente disciplinare:

- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli incarichi professionali conferiti ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione;
- gli incarichi di cui all'articolo 27 della l.r. 18 del 2021 e cioè gli incarichi di collaborazione presso la Presidenza della Giunta regionale;
- Incarichi conferiti a docenti esterni iscritti all'Albo della Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione di cui all'art. 36 della l.r. 18 del 2021).

TITOLO III

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO E ADEMPIMENTI

Articolo 13

Requisiti e condizioni di efficacia del contratto di lavoro autonomo

1. Il dirigente responsabile della struttura direttamente interessata conferisce l'incarico professionale con proprio atto, adeguatamente motivato, previa acquisizione e approvazione dei verbali relativi alle risultanze delle procedure di cui al Titolo II, approvando lo schema di contratto di lavoro autonomo (Allegato B2), nel rispetto del modello predisposto a cura della struttura competente in materia di personale e messo a disposizione all'interno della piattaforma CohesionWork – modello "Ricognizione Consulenti Esterni" (cod. RICCE).

2. Il contratto di lavoro autonomo è successivamente stipulato, in forma scritta secondo una delle tipologie fondamentali descritte all'articolo 2, comma 4. Nel caso di incarichi di natura occasionale possono essere previste forme semplificate di perfezionamento del contratto di lavoro autonomo.

3. Il contratto di lavoro autonomo in ogni caso deve indicare:

- a) le generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura del contratto (prestazione d'opera intellettuale di natura professionale o prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale);
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) l'oggetto della prestazione professionale;
- e) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e le modalità di verifica;
- f) l'ammontare del compenso per l'incarico e gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità per il relativo pagamento;

- g) l'esclusione della possibilità di convertire lo stesso in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- h) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- i) il foro competente in caso di controversie;
- j) una clausola penale, che preveda una decurtazione percentuale del compenso stabilito, al fine di tutelare la Regione in caso di inadempimento contrattuale per mancata conclusione dell'attività nei tempi individuati o per cessazione anticipata senza rispetto del termine di preavviso stabilito in contratto. La Regione, tuttavia, al sopraggiungere di eventi imprevisi o di forza maggiore e previa adeguata valutazione dell'interesse pubblico, può concordare, con successivo accordo in forma scritta, una risoluzione anticipata del contratto di lavoro autonomo, senza applicazione di alcuna penale.

4. I contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento, del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e degli elementi riportati al comma 3, nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

5. Non è ammesso il rinnovo del contratto di lavoro autonomo; è possibile, ove si ravvisi un motivato interesse, una proroga della durata del contratto, al solo fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.

Articolo 14

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente responsabile della struttura direttamente interessata verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare allorquando la realizzazione dello stesso è correlata a fasi di sviluppo.

2. Il medesimo dirigente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero risolvere direttamente, o proporre di risolvere nel caso di cui all'articolo 25 della l.r. 18 del 2021, il contratto per inadempimento.

4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere al pagamento parziale del compenso originariamente stabilito.

5. Il pagamento del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione, dedotta dai singoli provvedimenti di conferimento, in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico o di consegna di specifici prodotti.

Articolo 15
Adempimenti in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria

1. La Regione ed il collaboratore esterno curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti all'incarico.

Articolo 16
Disposizione generale di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo.

2. Per gli adempimenti conseguenti agli obblighi di comunicazione pubblicazione e trasmissione degli incarichi di collaborazione esterna si rinvia alle specifiche Linee guida adottate dalla Giunta regionale.